



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6469 del 4 aprile 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. D. Braga – Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Prof. Avv. R. Rosapepe – Membro supplente

Relatore: Prof.ssa M. D. Braga

nella seduta del 17 marzo 2023, in relazione al ricorso n. 8511, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione degli obblighi di condotta gravanti sull'Intermediario nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e, in particolare, l'indebita attribuzione all'investitore della qualifica di "cliente professionale". Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 13 aprile 2021 all'Intermediario, riscontrato da quest'ultimo in modo ritenuto insoddisfacente, il Ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il Ricorrente espone di aver disposto, in data 6 novembre 2017, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, l'acquisto alla pari di obbligazioni Commerzbank AG (ISIN XS1656117485) per un controvalore di euro 300.000,00, poi vendute in data 20 settembre 2018 per un corrispettivo di euro 246.000,00, con ciò consolidando una perdita di euro 54.000,00.

Con riferimento alla suddetta operatività, il Ricorrente formula diverse doglianze, sintetizzabili come segue:

- l'indebita attribuzione da parte dell'Intermediario, solo quattro giorni prima dell'operazione di investimento qui contestata, della qualifica di "cliente professionale" a seguito della revisione, effettuata per il tramite di consulente dell'Intermediario medesimo, del suo precedente profilo di "cliente al dettaglio", pur in assenza dei presupposti per assumere il nuovo *status*, non avendo, a suo dire, una significativa esperienza in materia finanziaria e non avendo mai prestato attività lavorativa nel settore degli investimenti finanziari;
- l'inadeguatezza del prodotto raccomandato, poiché riservato a clienti professionali, nonché rispetto al suo livello di conoscenze ed esperienza, come risultanti dal questionario Mifid del 23 ottobre 2017, ritenuto poco attendibile e comunque incompleto;
- la mancata specificazione di quale fosse la categoria di cliente professionale a cui è stato ricondotto;
- la violazione degli obblighi informativi circa la natura complessa e i rischi dell'investimento in lite, nonché l'assenza di una scheda prodotto, il che lo avrebbero indotto ad una scelta non consapevole e non informata.

3. Sulla base delle doglianze formulate, conclusivamente il Ricorrente chiede all'ACF di dichiarare l'Intermediario tenuto al risarcimento dei danni pari a euro 54.000,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. L'Intermediario si è regolarmente costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. Il resistente descrive brevemente la genesi e lo svolgimento del rapporto contrattuale

intrattenuto con l'odierno Ricorrente, sottolineando che quest'ultimo è stato titolare di due conti correnti aperti, rispettivamente, nel 2012 e nel 2017 (contestualmente all'attribuzione della qualifica di "cliente professionale") e, dal 2014, di un deposito titoli, contestualmente all'apertura del quale è stato profilato come investitore "dinamico"; tutti i rapporti in essere sono poi stati chiusi nel 2020.

Con specifico riferimento alla vicenda qui in esame, l'Intermediario resistente respinge le contestazioni formulate da controparte, sostenendo che il Ricorrente ha autonomamente deciso di investire nelle obbligazioni in lite, a seguito di contatti intrattenuti direttamente con l'emittente e in assenza di qualsiasi raccomandazione personalizzata. A dimostrazione di quanto asserito, l'Intermediario versa in atti la corrispondenza, via posta elettronica, intercorsa tra il Ricorrente e un suo consulente nei giorni precedenti l'investimento da cui si ricava, dapprima, che il Ricorrente ha incaricato il consulente di contattare un particolare dipendente dell'emittente, per poi, una volta avvenuto il contatto, veniva fatto presente al Ricorrente medesimo quali fossero le caratteristiche dello strumento ed anche la circostanza che, per la sua natura, esso era rivolto ad investitori istituzionali ovvero a privati aventi i requisiti di investitori qualificati. L'Intermediario riferisce ancora che, con un messaggio di posta elettronica del 23 ottobre 2017, il cliente odierno Ricorrente ha espressamente chiesto di procedere con l'operazione ed ha proceduto, nella stessa data, ad aggiornare il questionario di profilatura, con ivi indicato un orizzonte temporale prevalentemente oltre i 3 anni, quindi compatibile con la durata del prodotto contestato, un'esperienza lavorativa nel settore finanziario (amministratore di una società di brokeraggio assicurativo) e di avere una laurea in discipline economiche o finanziarie.

L'Intermediario resistente sottolinea che la variazione della classificazione assegnata da "cliente retail" a "cliente professionale" è stata richiesta dal Ricorrente stesso in data 27 ottobre 2017 ed è stata vagliata sulla base delle informazioni fornite dal Ricorrente medesimo in occasione della compilazione del questionario in data 23 ottobre 2017, oltre che mediante verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, per poi trovare esecuzione con la stipula di un nuovo contratto di consulenza, cui è stata associata l'appendice di attribuzione della qualifica di

“investitore professionale” il successivo 2 novembre 2017. Da ultimo, l’Intermediario afferma che la perdita sofferta dall’istante è in ogni caso dipesa essenzialmente dalla scelta del cliente di vendere le obbligazioni in lite prima della loro naturale scadenza del 23 giugno 2022.

5. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative, nell’ambito delle quali ha sostanzialmente ribadito quanto già rappresentato in sede di ricorso, soprattutto in ordine alla mancanza dei presupposti necessari per l’attribuzione a sé medesimo della qualifica di “investitore professionale”, specificando poi che tale riclassificazione è stata suggerita dall’Intermediario stesso, quale unico modo per eseguire il contestato acquisto.

6. Anche l’Intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi del Regolamento ACF, oltre che per ribadire quanto già argomentato nelle precedenti difese, anche per evidenziare che i requisiti per la qualificazione del Ricorrente come “cliente professionale” sono rinvenibili nel ruolo rivestito in ambito lavorativo e nella presenza di un portafoglio di investimento superiore ai 500.000,00 euro (compresa la liquidità), come risultante dal rendiconto del conto deposito del 29 dicembre 2017 che, sebbene successivo all’investimento, conferma la sussistenza di idonei requisiti in tal senso.

DIRITTO

La presente controversia attiene all’investimento effettuato dal Ricorrente in obbligazioni Commerzbank AG (ISIN XS1656117485), in data 6 novembre 2017, vale a dire a distanza di qualche giorno dalla classificazione del Ricorrente medesimo quale “cliente professionale”. Nella dinamica dei fatti occorsi, l’attribuzione da parte dell’Intermediario dello *status* di “cliente professionale” è da ritenersi centrale, trattandosi di titoli riservati a clientela non *retail*.

Ebbene, va osservato che ai fini della classificazione come “cliente professionale”, l’intermediario è tenuto alla puntuale verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti, per come richiesti dalla normativa di riferimento; più precisamente, è previsto che debbano ricorrere almeno due dei tre requisiti previsti dal Regolamento Intermediari, vigente *ratione temporis*, nei termini di seguito riportati: “1) il cliente

ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti”.

Ebbene, nel caso di specie l'Intermediario ha affermato di aver condotto la verifica circa la sussistenza dei presupposti normativi sulla base delle informazioni dal cliente rese nell'ambito del questionario di profilatura del 23 ottobre 2017, laddove quest'ultimo dichiarava, tra l'altro, “di aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno ricoprendo una posizione professionale che presuppone la conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei servizi di investimento”. Pur a ciò avendo riguardo, ciò che rende censurabile l'operato dell'Intermediario qui convenuto è che manca qualsivoglia idonea evidenza di quali siano stati i requisiti, per come richiesti dal Regolamento Intermediari, di cui sia stata concretamente accertata la sussistenza in capo al cliente, tali da giustificare il suo passaggio da “cliente *retail*” a “cliente professionale”. Né dalle complessive evidenze in atti è dato evincere alcun idoneo elemento in tal senso, che possa consentire a questo Collegio di poter ricostruire, ora per allora e con la necessaria univocità e certezza, quale sia stato il tipo di scrutinio valutativo effettuato dall'Intermediario. Il che non può che radicare la sua responsabilità sotto il profilo risarcitorio. Relativamente al *quantum*, esso va determinato in misura pari alla perdita subita dal Ricorrente, dunque quale differenza tra quanto investito e quanto ricavato dalla vendita, oltre a rivalutazione e interessi.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto sopra rilevato, dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata di € 63.504,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi